

COMUNE DI MONGHIDORO
Provincia di Bologna



Regolamento per il
Funzionamento del Consiglio Comunale
e delle Commissioni Consiliari

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29 giugno 2002)

Indice

Titolo I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Consiglieri comunali
- Art. 2 Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano
- Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio

Capo II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4 - Composizione
- Art. 5 - Costituzione
- Art. 6 - Notizie sulla costituzione

Titolo II COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 7 - Istituzione
- Art. 8 - Costituzione
- Art. 9 - Insediamento
- Art. 10 - Convocazione
- Art. 11 - Funzionamento - Decisioni
- Art. 12 - Partecipazione del Sindaco
- Art. 13 - Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 14 - Assegnazione affari
- Art. 15 - Indagini conoscitive
- Art. 16 - Commissioni Miste
- Art. 17 - Sedute delle Commissioni

Titolo III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I SESSIONI E SEDUTE

- Art. 18 - Presidenza - Sede riunioni
- Art. 19 - Sessioni
- Art. 20 - Convocazione
- Art. 21 - Seduta prima convocazione
- Art. 22 - Seduta seconda convocazione
- Art. 23 - Ordine del giorno
- Art. 24 - Sedute - Adempimenti preliminari
- Art. 25 - Pubblicità e segretezza delle sedute

Capo II DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 26 - Verifica numero legale
- Art. 27 - Designazione scrutatori
- Art. 28 - Ordine durante le sedute
- Art. 29 - Sanzioni disciplinari
- Art. 30 - Durata degli interventi

- Art. 31 - Svolgimento degli interventi
- Art. 32 - Questioni pregiudizionali e sospensive
- Art. 33 - Fatto personale
- Art. 34 - Dichiarazione di voto
- Art. 35 - Verifica numero legale
- Art. 36 - Presentazione di mozioni ed emendamenti
- Art. 37 - votazione
- Art. 38 - votazione mozioni ed emendamenti
- Art. 39 - Irregolarità nella votazione
- Art. 40 – Segretario - Verbalizzazione riunioni
- Art. 41 - Diritti dei consiglieri
- Art. 42 - Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 43 - Segretario - Incompatibilità

Capo III

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 44 - Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 45 - Interrogazioni
- Art. 46 - Svolgimento delle interrogazioni
- Art. 47 - Interpellanze
- Art. 48 - Svolgimento delle interpellanze
- Art. 49 - Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni
- Art. 50 - Mozioni
- Art. 51 - Svolgimento delle mozioni
- Art. 52 - Emendamenti alle mozioni
- Art. 53 - Proposte riguardanti mozioni
- Art. 54 - votazione delle mozioni

Titolo IV

PROCEDURE PARTICOLARI

- Art. 55 - Proposta di sfiducia
- Art. 56 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 57 - Disposizioni finali - Entrata in vigore - pubblicazione

Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni della convocazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

Art. 2
Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio comunale per la sua prima seduta è convocato dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3
Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, il Consiglio comunale procede ad ottemperare agli adempimenti previsti dall'articolo 41 del D.lgs 18 agosto 2000 n 267.

Capo II **GRUPPI CONSILIARI**

Art. 4 **Composizione**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. Il Consigliere, o i Consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi individuati nel precedente comma devono far pervenire al Segretario comunale, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. Successivamente alla prima seduta del Consiglio, il Consigliere, o i Consiglieri, che non intendono aderire ad un gruppo già costituito o intendano costituire un nuovo gruppo devono darne immediata comunicazione al Segretario comunale.

Art. 5 **Costituzione**

1. Ogni Gruppo consiliare e' regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, al Segretario comunale, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede alla elezione del Capogruppo.
2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione al Segretario comunale, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 6 **Notizie sulla costituzione**

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Titolo II

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, una volta ottemperati gli adempimenti relativi alla prima adunanza, può stabilire, a mente dell'articolo 15 dello Statuto, il numero delle commissioni consiliari permanenti, determinandone la competenza per materia.
2. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 8

Costituzione

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli; i Capigruppo danno comunicazione di ciò al Sindaco.
2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.
3. Le Commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento del Consiglio comunale e sono composte da tre consiglieri del gruppo di maggioranza e due consiglieri per ogni gruppo di minoranza. All'atto della loro costituzione il Consiglio comunale provvede alla nomina del Presidente.

Art. 9

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data di esecutività del provvedimento di costituzione.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Vicepresidente.

Art. 10

Convocazione

1. Il Presidente, anche di intesa con il Vicepresidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne svolge le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono trasmessi al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 11
Funzionamento - Decisioni

1. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo.
2. Ciascun commissario possiede un numero di voti pari alla consistenza numerica del proprio gruppo consiliare. I commissari appartenenti al gruppo di maggioranza possiedono un numero di voti pari alla metà del numero dei componenti il proprio gruppo; nel caso in cui tale numero non sia intero, il commissario designato per primo avrà un voto in più rispetto a quello designato per secondo; nel caso in cui sia assente uno dei commissari appartenenti al gruppo di maggioranza, il commissario presente disporrà anche dei voti del collega assente.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre componenti che rappresentino almeno la maggioranza dei voti del Consiglio comunale.
4. Le decisioni della commissione sono valide allorché ottengano il voto favorevole di un numero di commissari che rappresenti la maggioranza dei voti rappresentati in Consiglio comunale.

Art. 12
Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vicepresidenti delle commissioni. Tuttavia hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo, di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 13
Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è un componente nominato a maggioranza nella prima riunione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco e al Segretario Comunale.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi apposito parere, dandone formale e contestuale comunicazione al relativo Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, che elevabili a trenta qualora siano disposte indagini conoscitive di cui al successivo art. 16. Nei casi di comprovata urgenza, il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è ugualmente adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

Art. 15
Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame; a tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune.
2. Anche al fine di istruire le proprie determinazioni le Commissioni possono svolgere udienze conoscitive rivolte a categorie economiche, associazioni e gruppi di cittadini, altre istituzioni locali.
3. Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 16
Commissioni Miste

1. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni miste per lo studio di determinati argomenti di particolare interesse che non rivestono carattere di permanenza.
2. Il Consiglio Comunale determina, con la delibera di istituzione, la composizione, i poteri dei componenti e la partecipazione di ciascun gruppo consiliare.
3. La costituzione e il funzionamento sono disciplinati in generale dalle norme previste per le Commissioni Consiliari, salvo specifiche prevedibili nel caso particolare.

Art. 17
Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

Titolo III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I
SESSIONI E SEDUTE

Art. 18
Presidenza - Sede riunioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, che dichiara aperta e chiusa la seduta; nel caso di sua assenza o impedimento è presieduto, in ordine decrescente :
 - a) dal Consigliere anziano;
 - b) dal Consigliere presente che segue nella graduatoria di anzianità.
2. Si riunisce in apposita sede e può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione del Sindaco, che deve informare di ciò i consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 19
Sessioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di pieno diritto, tutte le volte che occorre, per lo svolgimento dell'attività rientrante nelle proprie attribuzioni.
2. E' riunito per determinazione del Sindaco o per richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi d'urgenza.
4. - Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 20
Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio.
2. L'avviso per il Consiglio, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le riunioni richieste da un quinto dei consiglieri va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
3. Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
4. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.
5. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno quarantotto ore prima della riunione, salvo motivati impedimenti, non sia stata depositata unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, in un ufficio comunale di facile accesso

indicato nell'avviso di convocazione.

6. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 21

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad un'adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. - Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 22

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. La seduta di seconda convocazione deve tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta; le relative deliberazioni sono valide a condizione che intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco.
3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 19.
4. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
5. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 19.

Art. 23
Ordine del giorno

1. L'iniziativa della proposta da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e ai singoli Consiglieri Comunali, oltre ai casi contemplati al quarto comma dell'art. 18.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24
Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo peralzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.
5. Dei verbali votati o rettificati viene steso apposito verbale al termine della seduta.

Art. 25
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Capo II

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 26

Verifica numero legale

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario comunale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.

Art. 27

Designazione scrutatori

2. Dopo l'appello nominale il Sindaco dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri, di cui almeno uno appartenente ad un gruppo di minoranza, alle funzioni di scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete.

Art. 28

Ordine durante le sedute

1. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani e agli addetti al servizio, potrà, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.
3. Alle sedute del Consiglio partecipano, se richiesti dal Sindaco, gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero per la validità dell'adunanza.
4. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo avere dati gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, fatto salva, secondo le circostanze, l'applicazione del successivo articolo 29.
5. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Sindaco può ordinare lo sgombero della sala.

Art. 29

Sanzioni disciplinari

1. Nessun partecipante può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un partecipante turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione dall'aula del richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il richiamato non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dalla procedura del richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di uno o più partecipanti o presenti che provochino tumulti o disordini, o passino alle vie di fatto, o si rendano responsabili di atti oltraggiosi; è fatta salva in tali casi l'applicazione degli articoli 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) e 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) del codice penale.

Art. 30 **Durata degli interventi**

1. Effettuata l'illustrazione dell'argomento da parte del proponente, i Consiglieri che intendono parlare sull'oggetto debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere ha a disposizione le seguenti facoltà e tempi massimi:
 - a) per ogni intervento : 10 minuti , se Capogruppo; 8 minuti, se Consigliere;
 - b) per la replica: 7 minuti , se Capogruppo; 4 minuti, se Consigliere.
3. Per particolari argomenti iscritti all'Ordine del giorno può essere richiesta deroga, da parte di un singolo Consigliere, ai tempi previsti nel comma precedente; in tali casi il Consiglio Comunale vota, a maggioranza semplice, la relativa proposta disciplinandone i tempi.
4. Gli Assessori non Consiglieri hanno a disposizione le stesse facoltà e tempi massimi dei Capigruppo.

Art. 31 **Svolgimento interventi**

1. Il richiedente, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, rivolto al Consiglio.
2. Quando il richiedente superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola dopo averlo invitato due volte a concludere.
3. Il Sindaco richiama il richiedente che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
4. Se dell'intervento viene data lettura, il relativo documento va consegnato al Segretario comunale per acquisirlo a verbale.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 32 **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al compimento o al verificarsi di determinati atti o fatti.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
7. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 33

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il componente che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il componente che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 34

Dichiarazione di voto

- 1 - A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti, se Capogruppo, a tre minuti, se Consigliere.
- 2 - Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 35

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta fino alla relativa ricostituzione. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 36

Presentazione di mozioni ed emendamenti

1. Prima della replica del Sindaco o del relatore possono essere presentati, da ciascun Consigliere, mozioni ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tali mozioni o emendamenti, debbono, di norma, essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Sindaco il quale ne dà lettura o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, alla sua proposta, mozione od emendamento.
4. Qualora siano stati presentati mozioni ed emendamenti, è data facoltà ad ogni consigliere di chiedere al Consiglio, prima della replica del relatore, una breve sospensione della trattazione dell'argomento allo scopo di consentire ai proponenti l'eventuale integrazione o riduzione delle mozioni e degli emendamenti presentati.
5. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Sindaco. In caso di dissenso si pronuncia il Consiglio, seduta stante, senza discussione.
6. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato mozioni ed emendamenti, di presentare per iscritto al Sindaco i nuovi testi eventualmente concordati, in sostituzione di quelli originariamente presentati.
7. Data lettura al Consiglio di detti testi da parte del Sindaco o del proponente e intervenuta la replica del relatore sono ancora ammesse le sole dichiarazioni di voto.

Art. 37

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
4. Si intende adottata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, tranne il caso in cui la legge e/o lo Statuto comunale non dispongano altrimenti.
5. Il voto espresso mediante scheda bianca o nulla non altera il numero complessivo dei voti, stabilito prima della votazione sulla base del numero dei votanti, necessario ad approvare la proposta (quorum funzionale).

Art. 38

Votazione di mozioni ed emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente art. 35, mozioni ed emendamenti, vengono votati prima le mozioni, poi gli emendamenti, infine il testo definitivo della proposta comprensivo degli emendamenti approvati.

Art. 39

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che la stessa sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 40

Segretario - Verbalizzazione riunioni

1. Il Segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, redigendo i verbali delle adunanze.
2. I processi verbali debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
3. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 23 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario verbalizzante.

Art. 41

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 42

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 43

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso il Sindaco sceglie uno dei componenti del Consiglio cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Capo III
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 44

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da questo dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate dall'apposito regolamento.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti.
3. Hanno infine diritto di prendere visione e copia degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni adottate dalla Giunta.

Art. 45

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda orale rivolta da un Consigliere al Sindaco se un fatto sia vero, se una informazione sia giunta in Comune o sia esatta, se sia stato adottato o sia stia per adottare qualche provvedimento su un determinato affare.
2. Esse sono presentate senza necessità di iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco vi dà risposta orale, l'interrogante può alla fine dichiararsi o no soddisfatto, di esse viene redatto sommario processo verbale.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, lo svolgimento della interrogazione può avvenire, a giudizio del Sindaco, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 46

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore al termine della seduta del Consiglio. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e non possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante.
2. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 47

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in una domanda formulata per iscritto ed avente il medesimo contenuto della interrogazione; essa va firmata dall'interpellante e protocollata agli atti del Comune.
2. Ad esse va fornita risposta nella seduta consiliare immediatamente successiva, e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione.

Art. 48

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, al termine della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data ad una interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 49

Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente alla fine della seduta stessa allo scopo fissato dal Sindaco.
2. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 50

Mozioni

1. La mozione consiste nella proposta, sottoscritta da uno o più consiglieri, di adottare una deliberazione, da parte del Consiglio Comunale, su un determinato oggetto.
2. Se la mozione è avanzata durante il Consiglio, essa va presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 51

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte al termine della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 52

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 53

Proposte riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare proposte volte a chiarirne il contenuto, senza però che le stesse possano essere illustrate dai proponenti.
2. Le proposte sono messe in votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 54

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe in votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Titolo IV
PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 55

Proposta di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione, per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, di una mozione di sfiducia che deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
2. Le modalità per la presentazione, discussione e votazione della mozione sono stabilite dall'articolo 52 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 56

Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 60 e seguenti del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica nel caso previsto dall'articolo 13 del vigente Statuto Comunale, così come il relativo procedimento di decadenza.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57

Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 11 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.